FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALENAZIONALE - SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.3.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 8 marzo2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Flavia Tobia, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

1) RICORSO N°. 97EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀMATERA CALCIO SRLCONTRO LA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI TIM CUP LATINA – MATERA DEL 7.8.2016.

Con reclamo proposto in data 22.11.2016 la Società Matera Calcio a rl ha adito l'esponente Tribunale Federale per ottenere il pagamento della quota di partecipazione sull'incasso, pari al 50% dell'incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell'incasso nesso, della gara Latina – Matera di TIM CUP 2016/2017 disputata il 7 agosto 2016.

Indicando in € 9.674,25 l'importo ad essa spettante sulla base del prospetto consegnato dalla Latina Calcio Srl al termine della gara e dalla medesima confermato con l'invio del Mod C1 riepilogativo degli incassi dell'incontro, la reclamante precisa che tale somma non le è mai stata corrisposta nonostante i ripetuti solleciti.

Conclude pertanto per il riconoscimento dell'intero importo di € 9.674,25, oltre interessi e spese, allegando in copia la documentazione richiamata.

La Latina Calcio Srl non ha presentato controdeduzioni.

Il reclamo è fondato e và pertanto accolto.

Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che la gara di TIM CUP 2016/2017 tra il Latina ed il Matera ha avuto regolare svolgimento il 7 agosto 2016 presso lo Stadio D. Francioni di Latina e che all'esito dell'incontro la Società ospitante ha consegnato al Matera Calcio Srl il riepilogo provvisorio dal quale emerge che hanno assistito alla gara 1.705 spettatori per un incasso netto di € 21.498,34 dal quale, detratte le spese forfettarie pari al 10% come previsto dal Regolamento della Manifestazione (pubblicato con C.U. n. 154 del 19.2.2015), residua un importo di € 19.348,51 da ripartire al 50%, nella misura quindi di € 9.674,25, in favore delle due disputanti.

Tali risultanze numeriche sono state di poi confermate con il Mod. C1 definitivo che la Latina Calcio Srl ha trasmetto alla Matera Calcio 1.9.2016 con ciò riconoscendo di fatto il proprio debito, di talché và accolta la domanda di condanna al pagamento della suddetta somma così come formulata nelle conclusioni del reclamo, compresi gli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo, nonché la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte dei reiterati solleciti inoltrati alla debitrice.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della Matera Calcio Srl e per l'effetto dichiara la Latina Calcio Srl tenuta a corrispondere alla reclamante la somma di € 9.674,25 (Euro novemilaseicentosettantaquattro/25) a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara Latina- Matera di TIM CUP del 7.8.2016, oltre agli interessi legali dalla data dell'incontro al soddisfo.

Liquida le spese di lite in favore della Società reclamante in € 300,00 (Euro trecento/00), oltre accessori, ponendole a carico della Latina Calcio Srl.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RICORSO N°. 99 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS NOICATTARO CONTRO LA SOCIETÀFUTSAL BARLETTA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AI MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GARA VIRTUS NOICATTARO – FUTSAL BARLETTA DEL 3.1.2015.

Con reclamo del 07.12.2016 la ASD Virtus Noicattaro ha adito questo Tribunale al fine di ottenere da parte della SocietàFutsal Barletta il risarcimento dei danni subiti da n. 2 pullman di sua proprietà posteggiati nell'area riservata al parcheggio delle squadre ospiti, in occasione della gara "Futsal Barletta -Virtus Noicattaro", disputatasi a Barletta il 03 gennaio 2015.

A sostegno delle ragioni del reclamo la ASD Virtus Noicattaro ha prodotto copia del Comunicato Ufficiale, delle comunicazioni intercorse con la Futsal Barletta nonché copia delle fatture quietanzate.

La vertenza è stata decisa nella riunione dell'08/03/2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, il ricorso non contiene come destinatario la SocietàFutsal Barletta e non risulta, comunque, la prova dell'avvenuto invio alla stessa, e ciò ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Virtus Noicattaro.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 359 – 369 – 370 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORIPAGANI MATTEO –

ROSANA DAVIDE - ROSSI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Pagani (Ric. N. 359), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Pagani, condannava la ASD Bustese al pagamento dell'importo totale di € 2.371,25, di cui € 1.897,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 474,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Davide Rosana (Ric. N. 369), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale unica avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Davide Rosana, condannava la ASD Bustese al pagamento dell'importo totale di € 4.065,00, di cui € 3.252,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 813,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Ed allo stesso modo, con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Mattia Rossi (Ric. N. 370), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Mattia Rossi, condannava la ASD Bustese al pagamento dell'importo totale di € 2.371,25, di cui € 1.897,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 474,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette tre decisioni, la ASD Bustese ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 11 dicembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità delle tre decisioni impugnate in quanto la Commissione Premi – nel riconoscere il diritto ai premi di preparazione - non avrebbe considerato la circostanza in base alla quale il tesseramento dei tre calciatori da parte della ASB Bustese sarebbe stato realizzato in virtù di un accordo inserito in un più ampio progetto di collaborazione tra le due Società, in virtù del quale la Società ASD Bustese – in buona fede – non avrebbe richiesto alla ACD Roncalli il rilascio di liberatoria scritta per detti tesseramenti.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi.

La Società ACD Roncalli ha controdedotto rappresentando che, contrariamente a quanto esposto dalla reclamante, nessun accordo tra le due Società sarebbe mai stato perfezionato. Il reclamo veniva deciso all'udienza dell'8 marzo 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l'avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Bustese ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 359 (Calciatore: Matteo Pagani), al Ric. n. 369 (Calciatore: Davide Rosana) ed al ric. n. 370 (Calciatore: Mattia Rossi), per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Matteo Pagani, uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Davide Rosana ed un altro ancora avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Mattia Rossi, corrispondendo per ciascuno un'autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Bustese. Ordina incamerarsi la tassa.

4) RICORSO N°. 101 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD ATLETICO ACILIA ARL CONTRO LA SOCIETÀASD POLISPORTIVA BORGHESIANA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLO SPOGLIATOIO IN OCCASIONE DELLA GARA SSD ATLETICO ACILIA ARL - ASD POLISPORTIVA BORGHESIANA DEL 22.5.2016.

Con nota del 06.12.2016 la Società SSD Atletico Acilia a rl si è rivolta a questo Tribunale per ottenere dalla Società ASD Polisportiva Borghesiana il risarcimento dei danni cagionati da un loro giocatore allo spogliatoio del proprio impianto sportivo, in occasione della gara "SSD Atletico Acilia a rl - ASD Polisportiva Borghesiana disputatasiil 25 maggio 2016.

In particolare, la richiesta di danni della ricorrente ammonta ad € 147,60 e riguarda la spesa necessaria per la sostituzione del vetro dello e dell'intonaco per il ripristino del telaio della porta.

A giustificazione della somma richiesta, la Società reclamante ha allegato una fattura di € 97,60 per la fornitura e la poso del vetro.

La vertenza è stata decisa nella riunione dell'08/03/2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, il ricorso non contiene come destinatario la ASD Polisportiva Borghesiana e non risulta, comunque, la prova dell'avvenuto invio alla stessa, e ciò ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società SSD Atletico Acilia a rl. Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 29 agosto 2016 l'atleta tesserato Pietro Balistreri ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSD Città Di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 15.300,00 sulla maggior somma pattuita di € 25.000,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente ha controdedotto eccependo la nullità ed illegittimità dell'accordo economico per violazione dell'art. 94 ter comma 6 NOIF poiché la norma indica quale limite massimo della somma lorda annua da corrispondersi ai giocatori € 28.158,00, ed il comma 2 prescrive che in ipotesi di opzione per la somma lorda annua questa debba essere corrisposta in dieci rate mensili di eguale importo, e quindi di importo pari ad € 2.815,80; l'accordo economico sottoscritto, al contrario, prevede, a fronte di un tesseramento di sei mesi, la corresponsione di una somma lorda di € 25.000,00, e quindi una rata mensile di € 4.166,67, superiore alla somma prevista per legge.

Conclude la Società affermando che il giocatore avrebbe diritto alla somma lorda annua di € 16.894,80.

Eccepisce inoltre, una compensazione di crediti sostenendo di avere pagato le spese di vitto ed alloggio del calciatore. A tal fine deposita contratti di locazione e un elenco di uscite e pagamenti asseritamente sostenuti dalla Società.

Rileva, altresì, che l'accordo non riporta la data di sottoscrizione né il periodo di durata dello stesso; eccepisce infine, l'esistenza di un accordo integrativo che prevederebbe la corresponsione di una somma netta, violativo dell'art.94 ter, comma 1 delle NOIF.

Sostiene, infine, che la somma dovuta al calciatore vada decurtata della ritenuta d'acconto versata pari ad € 1.150,00, producendo come prova del versamento una certificazione unica relativa all'anno 2015.

La Commissione Accordi Economici, ha accolto la domanda evidenziando che l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato innanzi alla LND, indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 28/01/2016 al 30/06/2016, per un importo lordo di € 25.000,00.

Sostiene la CAE che la previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, prevalga su ogni diversa circostanza ed assuma valore vincolante tra le stesse, e che la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrete, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato; conseguentemente ha condannato ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento in favore del calciatore della somma di € 15.300,00.

Tale decisione, comunicata alla ASD Città di Foligno 1928 Srl in data 7/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 14/12/2016.

La Società ripropone, gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE aggiungendo la censura relativa al difetto di motivazione della decisone.

Il calciatore Balistreri ha controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della eccezione di carenza di motivazione del dispositivo CAE. Nel merito ha evidenziato che l'eccezione della

Società in merito all'importo massimo della rata mensile non sia supportata da alcuna disposizione normativa. Il comma 2, infatti, detterebbe solo una modalità di pagamento, non già la somma massima erogabile con una singola rata.

Ribadisce che l'unico accordo economico esistente e valido è quello da lui prodotto e depositato presso la LND, il quale reca sia la durata che la data di sottoscrizione.

Sulla pretesa compensazione dei crediti eccepisce la genericità dei documenti depositati, che non fanno alcun riferimento al calciatore, e che, comunque, l'accordo economico non specifica nulla in merito. Eccepisce, inoltre, che la Società non abbia depositato quietanze ai sensi dell'art. 25 bis reg. LND con riferimento alle spese di vitto e alloggio pretesamente sostenute a favore del Balistreri.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 8/03/2017.

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Nel merito si deve rilevare come l'unico accordo economico valido sia quello depositato presso la LND in data 22/02/2016 a cura del calciatore e da lui prodotto.

L'accordo economico è pienamente legittimo, vanno pertanto, rigettate tutte le eccezioni della Società.

Invero, il limite "annuale" di € 28.158,00 che il comma 6 dell'art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all'anno solare.

In ordine all'eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell'effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore né l'accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.

Quanto alla questione della decurtazione dalla somma dovuta al giocatore della ritenuta d'acconto pari ad € 1.150,00 versata dalla Società, anche questa si rivela infondata. A sostegno della pretesa, ASD Città di Foligno 1928 Srl, deposita una Certificazione Unica 2016 riferita all'anno fiscale 2015, precedente a quello di vigore dell'accordo economico e quindi ad esso non riferibile.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Balistreri Pietro in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D'AIELLO ROCCO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 29 agosto 2016 l'atleta tesserato Rocco D'Aiello ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSD Città Di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 17.700,00 sulla maggior somma pattuita di € 25.000,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente ha controdedotto eccependo la nullità ed illegittimità dell'accordo economico per violazione dell'art. 94 ter comma 6 NOIF poiché la norma indica quale limite massimo della somma lorda annua da corrispondersi ai giocatori € 28.158,00, ed il comma 2 prescrive che in ipotesi di opzione per la somma lorda annua questa debba essere corrisposta in dieci rate mensili di eguale importo, e quindi di importo pari ad € 2.815,80; l'accordo economico sottoscritto, al contrario, prevede, a fronte di un tesseramento di sei mesi, la corresponsione di una somma lorda di € 25.000,00, e quindi una rata mensile di € 4.166,67, superiore alla somma prevista per legge.

Conclude la Società affermando che il giocatore avrebbe diritto alla somma lorda annua di € 16.894,80.

Eccepisce inoltre, una compensazione di crediti sostenendo di avere pagato le spese di vitto ed alloggio del calciatore. A tal fine deposita contratti di locazione e un elenco di uscite e pagamenti asseritamente sostenuti dalla Società.

Rileva, altresì, che l'accordo non riporta la data di sottoscrizione né il periodo di durata dello stesso; eccepisce infine, l'esistenza di un accordo integrativo che prevederebbe la corresponsione di una somma netta, violativo dell'art.94 ter, comma 1 delle NOIF.

Sostiene, infine, che la somma dovuta al calciatore vada decurtata della ritenuta d'acconto versata pari ad € 1.104,00, producendo come prova del versamento una certificazione unica relativa all'anno 2015.

La Commissione Accordi Economici, ha accolto la domanda evidenziando che l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato innanzi alla LND, indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 28/01/2016 al 30/06/2016, per un importo lordo di € 25.000,00.

Sostiene la CAE che la previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, prevalga su ogni diversa circostanza ed assuma valore vincolante tra le stesse, e che la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrete, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato; conseguentemente ha condannato ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento in favore del calciatore della somma di € 17.700,00.

Tale decisione, comunicata alla ASD Città di Foligno 1928 Srl in data 7/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 14/12/2016.

La Società ripropone, gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE aggiungendo la censura relativa al difetto di motivazione della decisone.

Il calciatore D'Aiello ha controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della eccezione di carenza di motivazione del dispositivo CAE. Nel merito ha evidenziato che l'eccezione della Società in merito all'importo massimo della rata mensile non sia supportata da alcuna disposizione normativa. Il comma 2, infatti, detterebbe solo una modalità di pagamento, non già la somma massima erogabile con una singola rata.

Ribadisce che l'unico accordo economico esistente e valido è quello da lui prodotto e depositato presso la LND, il quale reca sia la durata che la data di sottoscrizione.

Sulla pretesa compensazione dei crediti eccepisce la genericità dei documenti depositati, che non fanno alcun riferimento al calciatore, e che, comunque, l'accordo economico non specifica nulla in merito. Eccepisce, inoltre, che la Società non abbia depositato quietanze ai sensi dell'art. 25 bis reg. LND con riferimento alle spese di vitto e alloggio pretesamente sostenute a favore del D'Aiello.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 8/03/2017.

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Nel merito si deve rilevare come l'unico accordo economico valido sia quello depositato presso la LND in data 22/02/2016 a cura del calciatore e da lui prodotto.

L'accordo economico è pienamente legittimo, vanno pertanto, rigettate tutte le eccezioni della Società.

Invero, il limite "annuale" di € 28.158,00 che il comma 6 dell'art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all'anno solare.

In ordine all'eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell'effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore né l'accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.

Quanto alla questione della decurtazione dalla somma dovuta al giocatore della ritenuta d'acconto pari ad € 1.104,00 versata dalla Società, anche questa si rivela infondata. A sostegno della pretesa, ASD Città di Foligno 1928 Srl, deposita una Certificazione Unica 2016 riferita all'anno fiscale 2015, precedente a quello di vigore dell'accordo economico e quindi ad esso non riferibile.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore D'Aiello Rocco in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D'ALLOCCO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 29 agosto 2016 l'atleta tesserato Antonio D'Allocco ha adito la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la SSD Città Di Foligno 1928 Srl al pagamento della somma di € 12.150,00 sulla maggior somma pattuita di € 17.000,00 per la

stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente ha controdedotto eccependo la nullità ed illegittimità dell'accordo economico per violazione dell'art. 94 ter, comma 6 NOIF poiché la norma indica quale limite massimo della somma lorda annua da corrispondersi ai giocatori € 28.158,00, ed il comma 2 prescrive che in ipotesi di opzione per la somma lorda annua questa debba essere corrisposta in dieci rate mensili di eguale importo, e quindi di importo pari ad € 2.815,80; l'accordo economico sottoscritto, al contrario, prevede, a fronte di un tesseramento di sei mesi, la corresponsione di una somma lorda di € 17.000,00, e quindi una rata mensile di € 2.833,33, superiore alla somma prevista per legge.

Conclude la Società affermando che il giocatore avrebbe diritto alla somma lorda annua di € 16.894,80.

Eccepisce inoltre, una compensazione di crediti sostenendo di avere pagato le spese di vitto ed alloggio del calciatore. A tal fine deposita contratti di locazione e un elenco di uscite e pagamenti asseritamente sostenuti dalla Società.

Rileva, altresì, che l'accordo non riporta la data di sottoscrizione né il periodo di durata dello stesso; eccepisce infine, l'esistenza di un accordo integrativo che prevederebbe la corresponsione di una somma netta, violativo dell'art.94 ter, comma 1 delle NOIF.

La Commissione Accordi Economici, ha accolto la domanda evidenziando che l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato innanzi alla LND, indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 02/01/2016 al 30/06/2016, per un importo lordo di € 17.000,00.

Sostiene la CAE che la previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, prevalga su ogni diversa circostanza ed assuma valore vincolante tra le stesse, e che la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrete, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato; conseguentemente ha condannato ASD Città di Foligno 1928 Srl al pagamento in favore del calciatore della somma di € 12.150,00.

Tale decisione, comunicata alla ASD Città di Foligno 1928 Srl in data 7/12/2016, è stata da questa impugnata con atto del 14/12/2016.

La Società ripropone, gli stessi motivi di censura già presentati innanzi alla CAE aggiungendo la censura relativa al difetto di motivazione della decisone.

Il calciatore D'Allocco ha controdedotto evidenziato l'assoluta pretestuosità della eccezione di carenza di motivazione del dispositivo CAE. Nel merito ha evidenziato che l'eccezione della Società in merito all'importo massimo della rata mensile non sia supportata da alcuna disposizione normativa. Il comma 2, infatti, detterebbe solo una modalità di pagamento, non già la somma massima erogabile con una singola rata.

Ribadisce che l'unico accordo economico esistente e valido è quello da lui prodotto e depositato presso la LND, il quale reca sia la durata che la data di sottoscrizione.

Sulla pretesa compensazione dei crediti eccepisce la genericità dei documenti depositati, che non fanno alcun riferimento al calciatore, e che, comunque, l'accordo economico non specifica nulla in merito. Eccepisce, inoltre, che la Società non abbia depositato quietanze ai sensi dell'art. 25 bis reg. LND con riferimento alle spese di vitto e alloggio pretesamente sostenute a favore del D'Allocco.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 8/03/2017.

Preliminarmente è da rigettare l'eccezione relativa alla carenza di motivazione del dispositivo CAE in quanto infondata e priva di pregio.

Nel merito si deve rilevare come l'unico accordo economico valido sia quello depositato presso la LND in data 22/02/2016 a cura del calciatore e da lui prodotto.

L'accordo economico è pienamente legittimo, vanno pertanto, rigettate tutte le eccezioni della Società.

Invero, il limite "annuale" di € 28.158,00 che il comma 6 dell'art. 94 ter delle NOIF prevede come importo massimo della somma lorda prevista dagli accordi economici, deve essere riferito alla stagione sportiva, non già all'anno solare.

In ordine all'eccezione di compensazione per pretesi pagamenti di vitto ed alloggio a beneficio del calciatore si rileva che la documentazione prodotta è del tutto generica e non è in grado di fornire prova dell'effettivo pagamento. Inoltre, non è stato prodotto alcun accordo in tal senso con il calciatore né l'accordo economico fa menzione di ciò, né, infine, sono state prodotte quietanze di pagamento a firma del giocatore come espressamente impone l'art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore D'Allocco Antonio in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre accessori, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Salvatore Priola, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

8) RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACINTI SANTE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 14 dicembre 2016 la SSD ARL Potenza Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 7 dicembre 2016, con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giacinti Sante del complessivo importo di € 7.877,00 a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2015/2016.

In via preliminare il sodalizio sportivo eccepisce la violazione del contraddittorio e quindi il proprio diritto di difesa per non essere stata notiziata "(...) all'indirizzo pec (...) domicilio eletto per la presente procedura (...)" della data di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Accordi Economici.

A supporto di tale eccezione deduce di aver saputo della decisione "(...) solo ed esclusivamente attraverso il fax inviato il giorno 7 dicembre 2016 da parte del Dipartimento

Interregionale-LND (...)". Invero, dalla documentazione in atti (analizzata dal collegio) risulta che la segreteria della Commissione Accordi Economici ha inviato la comunicazione della fissazione udienza ad un indirizzo pec diverso da quello indicato per l'elezione di domicilio.

Nel merito la SSD ARL Potenza Calcio deduce "genericamente" l'erroneità della quantificazione delle somme per essere state calcolate al lordo anziché al netto delle ritenute IRPEF e nulla produce per attestare l'avvenuto pagamento delle somme eccedenti a titolo di ritenute IRPEF.

Ciò posto la SSD ARL Potenza Calcio chiede: in via principale, la declaratoria di "(...) nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio (...)"; in via subordinata, il rigetto della "(...) domanda del reclamante (...) condannando il sodalizio sportivo al solo pagamento della somma netta nei confronti del calciatore (...)".

Il calciatore Giacinti Sante, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni chiedendo, con il favore delle spese di lite, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello; nel merito la condanna del sodalizio al pagamento della somma di € 7.877,00 al lordo delle ritenute fiscali "(...) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo (...) o a quella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia (...)".

Più in particolare, il calciatore eccepisce la modifica della domanda nel quantum debeatur, poiché in fase di appello la SSD ARL Potenza Calcio si è limitato a chiedere solo la condanna del sodalizio al netto delle ritenute fiscali (così rinunciando implicitamente a riproporre le eccezioni del primo grado).

Per quanto attiene alla mancata comunicazione della data di convocazione di udienza dinanzi alla CAE il calciatore evidenzia che la Società in primo grado non aveva "(...) espresso – ex art. 34 CGS – la volontà di esser ascoltato all'udienza di discussione liberando l'organo giudicante da ogni obbligatorietà di convocazione (...)". Peraltro, in primo grado aveva "(...) temerariamente avanzato la richiesta di depositare ulteriore documentazione alla data di udienza di fatto inammissibile ex art.25 bis Reg. LND (...)".

Relativamente alla quantificazione delle somme il calciatore precisa che "(...) il Giudicante deve liquidare gli importi dovuti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (...)" e solo in caso di prova documentale dell'avvenuto "(...) pagamento degli oneri fiscali(...)" le stesse vanno liquidate al netto.

Alla riunione del 8 marzo 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla eccezione preliminare.

Più in particolare, in atti è provato che la SSD ARL Potenza Calcio non è stata messa in condizione di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) e quindi il contradditorio tra le parti non è stato rispettato. Si è verificata quindi la lesione del diritto di difesa del sodalizio sportivo per intervenuta violazione dell'art. 25 bis del Regolamento LND.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell'art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure. Per questi motivi.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SSDARL Potenza Calcio e, per l'effetto, rimette gli atti alla CAE-LND per l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 14 dicembre 2017 la SSD ARL Potenza Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 7 dicembre 2016, con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Miocchi Davide del complessivo importo di € 3.400,00 a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2015/2016.

Il sodalizio sportivo nell'impugnare la decisione, quale unico motivo di gravame, eccepisce la violazione del contraddittorio e quindi il proprio diritto di difesa per non essere stata notiziata "(...) all'indirizzo pec (...) domicilio eletto per la presente procedura (...)" della data di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Accordi Economici.

A supporto di tale eccezione deduce di aver saputo della decisione "(...) solo ed esclusivamente attraverso il fax inviato il giorno 7 dicembre 2016 da parte del Dipartimento Interregionale-LND (...)". Invero, dalla documentazione in atti (analizzata dal collegio) risulta che la segreteria della Commissione Accordi Economici ha inviato la comunicazione della fissazione udienza ad un indirizzo pec diverso da quello indicato per l'elezione di domicilio.

Ciò posto la SSD ARL Potenza Calcio chiede al Collegio di pronunciarsi sulla "(...) nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio (...)".

Il calciatore Miocchi Davide, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni chiedendo, con il favore delle spese di lite, la condanna del sodalizio al pagamento della somma di € 3.400,00 al lordo delle ritenute fiscali "(...) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo (...) o a quella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia (...)".

Più in particolare, il calciatore eccepisce il giudicato sull'oggetto del contendere per non avere il sodalizio "(...) nulla eccepito in merito ai fatti di causa ed al dispositivo del giudicante (...)".

Per quanto attiene alla mancata comunicazione della data di convocazione di udienza dinanzi alla CAE il calciatore evidenzia che la Società in primo grado non aveva "(...) espresso – ex art. 34 CGS – la volontà di esser ascoltato all'udienza di discussione liberando l'organo giudicante da ogni obbligatorietà di convocazione (...)". Peraltro, in primo grado aveva "(...) temerariamente avanzato la richiesta di depositare ulteriore documentazione alla data di udienza di fatto inammissibile ex art.25 bis Reg. LND (...)".

Alla riunione del 8 marzo 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla eccezione preliminare.

Più in particolare, in atti è provato che la SSD ARL Potenza Calcio non è stata messa in condizione di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza) e quindi il contradditorio tra le parti non è stato rispettato. Si è verificata quindi la lesione del diritto di difesa del sodalizio sportivo per intervenuta violazione dell'art. 25 bis del Regolamento LND.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti dell'art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure. Per questi motivi.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SSDARL Potenza Calcio e, per l'effetto, rimette gli atti alla CAE-LND per l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀFOGGIA FOOTBALL CLUB ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 354 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATOREMASTRULLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 6.9.2016 la Società Foggia Football Club ASD adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della Foggia Calcio Srl al pagamento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Francesco Mastrullo; detto premio veniva ritenuto dovuto per le stagioni 2012 /2013 e 2013/2014, quale ultima Società ad aver tesserato l'atleta, il quale successivamente veniva tesserato con vincolo pluriennale per la stagione 2015/2016 con la Foggia Calcio Srl

La Commissione Premi in data del 27.1.16 aveva condannato la Foggia Calcio Srl al pagamento del premio, indicato in € 11.924,00, oltre la penale di € 4.173,00 a favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 7.12.16.

Con atto del 13.12.16 la Foggia Calcio Srl impugnava la decisione assumendo che ai sensi dell'art. 96 comma 1, il calciatore Mastrullo nella stagione 2014/2015, immediatamente precedente a quella in cui aveva usufruito di un vincolo pluriennale, non era stato tesserato. A tale fine richiamava precedenti in tal senso di questo stesso Tribunale.

La vertenza veniva chiamata all'udienza del 8.3.17; nella quale veniva decisa.

Il gravame è fondato e come tale va accolto.

Assume parte appellante che l'atleta Mastrullo nella stagione 2014/2015, immediatamente precedente a quella durante la quale era stato tesserato per il Foggia Calcio Srl con vincolo pluriennale, non era stato tesserato per nessuna Società.

In siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito che il diritto al premio non sussiste, laddove l'atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando il principio contenuto nell'art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

Per tutte. Reclamo n. 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 685 – Conte Pasquale), pubblicata nel C.U. 8/e del 1 aprile 2016 comunicato ufficiale n. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

..Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale, va da sé che la

sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

Dall'esame dello storico del Calciatore Mastrullo, emerge senza alcun dubbio che l'atleta Mastrullo sia stato tesserato per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014 per la Foggia Football Club ASD; emerge altresì che non sia stato tesserato per nessuna Società nella stagione 2014/2015, precedente a quella durante la quale è stato poi tesserato con vincolo pluriennale dalla appellante Foggia Calcio Srl.

Questo Tribunale non intende discostarsi dai principi già condivisi, e pertanto la Commissione Premi ha errato nell'interpretare e applicare la norma, e quindi nello statuire che la Foggia Calcio Srl debba essere onerata del pagamento del premio.

Nella realtà il premio non risulta dovuto.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e conseguentemente annullata, non spettando alla reclamante Foggia Football Club ASD nessun premio ai sensi dell'art 96 NOIF.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla SocietàFoggia Calcio Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA STI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N.361 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Ordinanza.

12) RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA CONTRO LA **CANALETTO SEPORAVVERSO** LA **CERTIFICAZIONE** SOCIETAUSD COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 204 **PREMIO** ALLA CARRIERA CALCIATORELEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con reclamo notificato in data 16.12.2016, la Società Delfino Pescara 1936 Spa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 24.11.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della USD Canaletto Sepor, degli importi dovuti a titolo di premio di premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj, di nazionalità albanese.

La Società Delfino Pescara 1936 Spa, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al percepimento del premio alla carriera in questione, in quanto lo stesso non sarebbe maturato con l'esordio in Serie A del calciatore in occasione della partita Pescara / Napoli del 21.08.2016, come sancito dal provvedimento appellato, bensì dal suo esordio nella Nazionale di appartenenza in occasione dell'incontro Albania / Macedonia del 17.11.2010.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello, rilevando come – ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 bis NOIF – il premio alla carriera maturi nei casi di esordio in Serie A, ovvero di esordio della Nazionale Italiana Maggiore, con esclusione dell'esordio di un calciatore con una qualsiasi nazionale di stato estero.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 8 marzo 2017.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Al di là delle difese ed eccezioni svolte dalle parti nel presente giudizio di gravame, è bene, preliminarmente, chiarire come, ai sensi dell'art. 99 bis NOIF, il premio alla carriera matura un'unica volta in favore della Società dilettantistica di precedente tesseramento del calciatore: esordio in Seria A, partecipazione ad una gara della Nazionale A, partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21. Tali eventi sono alternativi e non concorrenti tra loro, ognuno dei quali significativo ed identificativo dell'avvenuto compimento della formazione calcistica giovanile del calciatore.

Tanto premesso, si rileva come – ai fini che ci occupano – l'esordio del calciatore con la nazionale albanese non possa avere alcun rilievo con riferimento al disposto di cui all'art. 99 bis NOIF.

Infatti, dalla semplice lettura della norma in esame, emerge come la stessa faccia riferimento all'esordio di un calciatore con la "Nazionale A", locuzione con la quale si identifica univocamente la sola nazionale italiana.

Da ciò deriva che non può sorgere il diritto al percepimento del premio alla carriera a seguito della partecipazione di un calciatore ad una gara di una qualsiasi nazionale straniera.

Pertanto, il provvedimento impugnato è corretto e deve essere confermato, in quanto ha accertato la sussistenza del diritto ad ottenere il premio alla carriera in capo USDCanaletto Sepor, in quanto tempestivamente richiesto all'esito dell'esordio del calciatore Ledian Memushaj in Serie A in occasione della partita Pescara / Napoli del 21.08.2016.

Per questi motivi.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Delfino Pescara 1936 Spa e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Giuseppe Lepore *Vice Presidente*; Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Salvatore Priola *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

13) RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ USD CASELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ SSD VICTORIA IVEST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDELLA SIMONE VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 270TTOBRE 2016.

Con ricorso n. 227 del 29.06.2016 la Società SSD Victoria Ivest SrI adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società USDCaselle Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Cardella Simone Vincenzo, nato il 30.01.1997.

Con delibera in C.U. 3/E del 27 ottobre 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società USDCaselle Calcio al pagamento della somma di € 1.151,75, di cui € 921,40 in favore della Società SSDVictoria Ivest SrI a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 230,35 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14.12.2016, la Società USDCaselle Calcio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante di avere tesserato il calciatore nella stagione sportiva 2015/2016 e che nella precedente stagione 2014/2015 il calciatore non era stato tesserato da alcuna Società. Da tale circostanza la reclamante ne deduce, secondo quanto previsto dall'art. 96, 1° comma, NOIF, l'insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla SSDVictoria Ivest Srl. La SSDVictoria IvestSrl non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 09.03.2017.

Il reclamo della USDCaselle Calcio è fondato e va quindi accolto.

Invero, dallo storico del calciatore Cardella Simone Vincenzo emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane dalla SSDVictoria IvestSrl per la stagione 2012/2013 e dalla Società Leini per la stagione 2013/2014, mentre per la stagione sportiva 2014/2015 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società.

Solo il successivo 29.10.2015 (stagione sportiva 2015/2016) il Cardella è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla USDCaselle Calcio.

Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

Tanto considerato.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla SocietàUSD Caselle Calcio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA CONTRO LE SOCIETÀSS ISCHIA ISOLA VERDE SRL E SS JUVE STABIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 400 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con reclamo spedito in data 31.12.2016, la ASD SSC Capua (di seguito, "Capua"), ha impugnato la delibera del 15.12.2016 (comunicata il 29.12.2016, richiesta n. 400 – C.U. n. 5/E) con la quale la Commissione Premi ha respinto la richiesta di premio di preparazione avanzata dalla reclamante nei confronti della sola SS Juve Stabia in relazione al tesseramento del calciatore David Bravaccini per le stagioni sportive 2013-2014, avendo rilevato che il medesimo "risulta essere stato vincolato per la prima volta a tempo determinato a favore di altra Società".

La reclamante Capua, espone che nella stagione 2015-2016 il calciatore Bravaccini, avendo già compiuto i 14 anni, veniva tesserato come giovane di serie dalla SS Ischia Isolaverde, Società presso la quale il Bravaccini era comunque tesserato anche per la stagione precedente quando era infraquattordicenne. Nella stessa stagione sportiva 2015-2016 il Bravaccini veniva poi ceduto dalla Ischia Isolaverde alla SS Juve Stabia.

Deduce dunque la reclamante che l'art. 96, comma 2, delle NOIF prevede come "qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società".

Conclude dunque la reclamante sostenendo la debenza del premio pro quota da parte sia della Juve Stabia che della Ischia Isolaverde.

La SS Juve Stabia non inviava controdeduzioni.

La SS Ischia Isolaverde presentava invece controdeduzioni eccependo in primo luogo l'inammissibilità del gravame proposto nei suoi confronti in quanto alla medesima non era mai stata notificata, da parte della ASD Capua, la richiesta di premio innanzi la Commissione Premi, dunque la stessa non poteva dirsi in alcun modo parte del primo giudizio oggi gravato innanzi il Tribunale.

Con secondo motivo eccepiva comunque la tardività del reclamo proposto oltre il termine dei 7 giorni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione dell'8 marzo 2017.

Il reclamo, tempestivamente proposto entro i 7 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Premi, risulta inammissibile nei confronti della Ischia Isolaverde ed infondato per le rimanenti domande nei confronti della Juve Stabia, dovendosi dunque rigettare.

Risulta invero in atti, ed è confermato dalla stessa reclamante, che nei confronti della Ischia Isolaverde non sia mai stato richiesto il premio in questione; è dunque evidente che le domande proposte per la prima volta innanzi a questo Tribunale nei confronti della Ischia Isolaverde non possano superare il vaglio di ammissibilità. Il premio di preparazione va infatti richiesto in prime cure alla Commissione Premi, ciò non è avvenuto nei confronti della Ischia Isolaverde, la quale non può pertanto dirsi parte del giudizio di primo grado e dunque le domande rivolte nei suoi confronti sono oggi del tutto inammissibili.

Quanto alle domande rivolte alla Juve Stabia, la decisione della Commissione Premi appare corretta; invero il meccanismo della ripartizione pro quota del premio, nel caso di trasferimento del calciatore nell'ambito della medesima stagione sportiva, opera solo – come

si evince dalla chiara lettura dell'art. 96, comma 2, delle NOIF - se vi sia una differenza da corrispondere, ossia in altre parole solo se il calciatore, dopo il primo tesseramento venga poi subito trasferito presso altra Società di categoria superiore, così eludendo il meccanismo premiale. Tutto ciò non è però avvenuto nel caso di specie in quanto è pacifico che sia la Ischia Isolaverde, che la Juve Stabia siano Società professionistiche. Non v'è dunque alcuna differenza di premio dovuto da parte della Juve Stabia per il successivo tesseramento del Bravaccini; correttamente la Commissione Premi ha pertanto rilevato che il medesimo calciatore nella stagione sportiva in questione (2015-2016) era già stato tesserato per la prima volta come giovane di serie per altra Società, dunque il premio non era dovuto da parte della successiva Società professionistica (Juve Stabia) titolare del tesseramento.

Tutto quanto sopra premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD SSC Capua nei confronti della SocietàSS Ischia Isola Verde Srl.

Rigetta il reclamo presentato nei confronti della Società SS Juve Stabia Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 404 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORECAVALLARI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Federico Cavallari (Ric. N. 404), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 5/E del 15 dicembre 2016, comunicata in data 29 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale unica avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Federico Cavallari, condannava la ASD Bustese al pagamento dell'importo totale di € 4.065,00 di cui € 3.252,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 813,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Bustese ha proposto reclamo con un atto comunicato in data 3 gennaio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto la Commissione Premi – nel riconoscere il diritto al premio di preparazione - non avrebbe considerato la circostanza in base alla quale il tesseramento del calciatore da parte della ASB Bustese sarebbe stato realizzato in virtù di un accordo inserito in un più ampio progetto di collaborazione tra le due Società, in virtù del quale la Società ASD Bustese – in buona fede – non avrebbe richiesto alla ACD Roncalli il rilascio di liberatoria scritta per detto tesseramento.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi. La Società ACD Roncalli ha controdedotto rappresentando che, contrariamente a quanto esposto dalla reclamante, nessun accordo tra le due Società sarebbe mai stato perfezionato. Il reclamo veniva deciso all'udienza dell'8 marzo 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

L'eccezione sollevata dalla ASD Bustese non può trovare accoglimento, in quanto non solo l'accordo indicato dalla reclamante - contestato dalla ACD Roncalli - non viene in alcun modo documentato, ma altresì la stessa ASD Bustese afferma che nessuna liberatoria è mai stata rilasciata.

Tutto quanto premesso.

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla ASD Bustese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Giuseppe Lepore *Vice Presidente*; Avv. Flavia Tobia, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.

16) RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SrI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESSABR OUSSAMA, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia alla riunione del 30.3.2017 ore 14. Senza ulteriori avvisi.

17) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SrI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia alla riunione del 30.3.2017 ore 14. Senza ulteriori avvisi.

Il Presidente del TFN Sez. Vertenze Economiche Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il23Marzo 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio